

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

La dott.ssa Giulia Spadaro, in funzione di Giudice Unico, all'esito della discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. *omissis*/14 del R.A.C.C. promossa

MUTUATARI

- ATTORI -

CONTRO

BANCA

- CONVENUTA -

Conclusioni delle parti: come da note conclusive

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I coniugi MUTUATARI hanno stipulato un contratto di mutuo fondiario in data 19.07.1999 con la BANCA per un importo di Lire 160.000.000. Il piano di ammortamento - c.d. alla francese - prevedeva un rimborso durante il tempo di 15 anni e stabiliva un tasso di interessi corrispettivi pari al 3,5%, mentre il tasso di mora era pari all'8,35% per il primo semestre di riferimento (mentre il tasso soglia era del 7,38% tratto dal TEGM relativo al trimestre di sottoscrizione del contratto *de quo*).

Gli attori evidenziano il carattere usurario del contratto *de quo*.

In esso sono previsti tassi moratori che, sommati a quelli corrispettivi, devono essere considerati ai fini del superamento della soglia dell'usura. In ogni caso, per ormai vigente giurisprudenza, i tassi moratori possono e devono essere considerati come a sé stanti (a prescindere da qualsivoglia sommatoria) ai fini della rilevabilità o meno dell'usura, e nel caso di specie sono superiori al tasso soglia. Inoltre, gli attori sottolineavano come la valutazione in relazione al superamento del tasso soglia va effettuata in considerazione del momento in cui i tassi *de quibus* vengono pattuiti, e non al momento della loro corresponsione.

Gli attori convenivano quindi in giudizio la BANCA, chiedendo la dichiarazione della nullità delle clausole relative agli interessi contenute nel contratto di mutuo e - a fronte della gratuità del mutuo medesimo per effetto dell'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. - l'accertamento della mancata debenza di ogni forma di interesse (sia corrispettivo che moratorio), sussistendo il mero obbligo della restituzione del capitale residuo. Veniva pertanto chiesta la restituzione degli interessi (corrispettivi) indebitamente percepiti dall'istituto di credito nonché la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di consulenza nonché al risarcimento dei danni patiti.

Si costituiva in giudizio la convenuta, che evidenziava come non sia ipotizzabile né ammissibile la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori (i D.M. prevedono solo il rilievo dei tassi soglia con

riferimento ai primi e la Banca di Italia unitamente alla recente giurisprudenza di merito ha escluso la rilevanza dei tassi moratori a detti fini), e come comunque non vi sia stata alcuna allegazione e prova concernente la presunta usurarietà e il presunto superamento del c.d. tasso soglia nella fattispecie concreta (a prescindere dalla pattuizione denunciata), anche a fronte del fatto che parte attrice non era mai incorsa in inadempimento né aveva mai effettuato esborsi in punto di interessi moratori.

Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e pertanto il giudice rinviava per le conclusioni e la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 23 settembre, con termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive.

All'udienza fissata le parti discutevano la causa, concludendo come da note conclusive depositate, e la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione.

Le domande avanzate dagli attori devono essere rigettate.

Gli attori evidenziano il superamento del tasso soglia (già in sede di conclusione del contratto di mutuo in esame), sia in relazione ai meri interessi di mora che in relazione alla sommatoria tra interessi di mora e interessi corrispettivi.

In primo luogo va confermata la tesi secondo cui, per stabilire se vi è usura oggettiva, si devono considerare tutte le remunerazioni chieste al cliente a qualsiasi titolo; dunque anche le pattuizioni circa gli interessi moratori (Cass. n. 350/13). Questo tenuto conto del fatto che la legge n. 108/96 dispone: *“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”* (art. 1, comma 1).

Come rilevato in giurisprudenza, in senso contrario non vale il rilievo secondo cui i tassi periodicamente rilevati dalla Banca d'Italia non comprendono anche gli interessi di mora praticati dal mercato (ma solo quelli corrispettivi), non essendo possibile nessuna comparazione, in quanto si confronterebbero fra loro *“tassi disomogenei”*, *“infatti la soglia d'usura oggettiva, secondo la legge n. 108/1996, deve essere separatamente stabilita in funzione di natura e tipologia del credito, non della natura del tasso praticato, ed è costruita sulla fisiologia, non sulla patologia del rapporto. Siccome la mora interviene successivamente alla pattuizione ed erogazione del finanziamento, ed emerge in una fase di criticità che esula dall'ordinaria fisiologia, giustamente la Banca d'Italia non deve fare oggetto delle sue periodiche rilevazioni anche il tasso medio di mora praticato dal mercato. Assumere che la Banca d'Italia dovrebbe prima realizzare un'indagine apposita, per far determinare dal Ministero il TEG medio in tema di mora, perché solo così si potrà poi realizzare un simile raffronto nei casi giudiziari concreti, non appare corretto, sia perché in tal modo si farebbe assurgere la mora ad una specifica categoria di credito con sue proprie soglie d'usura (allorché invece la mora è una semplice modifica del piano di ammortamento pattuito, dovuta al contegno inadempiente del debitore), sia perché in tal modo si verrebbe a creare una soglia specifica e più alta rispetto all'ordinario costo del credito. In pratica, si determinerebbe un “tasso medio della patologia” che genererebbe inevitabilmente un limite d'usura complessivo più elevato; ciò vanificherebbe l'intero sistema, perché il limite dell'usura crescerebbe proprio al crescere del rischio, allorché la legge intende invece proprio tutelare il cliente in tali ipotesi”* (cfr. Tribunale di Udine 13.11.2014).

Ciò premesso, venendo alla censura relativa alla sommatoria tra le due voci di interesse, per consistente orientamento giurisprudenziale (Trib. Roma, 18 giugno 2015; Trib. Milano, 28.01.2014; Trib. Trib. Trani, 3 febbraio 2014; Trib. Napoli, 18 aprile 2014; Trib. Napoli, ord. 15 aprile 2014; Trib. Sciacca, ord. 13 agosto

2014; Trib. Verona, 28 aprile 2014; Trib. Brescia, 17 gennaio 2014) essa non è ammissibile ai fini della valutazione della usurarietà o meno degli interessi.

Invero, si deve rilevare la differente natura e funzione tra le due tipologie di interesse. A fronte del ritardo nell'adempimento, i tassi di mora andrebbero a sostituirsi a quelli corrispettivi e non ad aggiungersi. Pertanto, non potrebbe mai verificarsi un problema di cumulo tra le due voci.

Di recente, si è pronunciato il Tribunale di Padova (sent. 10 marzo 2015), che ha sottolineato come *“Gli attori citano in giudizio la convenuta per un mutuo a tasso variabile, evidenziando l'usura del tasso fin dal momento della sua stipula. Per corroborare questa deduzione asserivano che con la sentenza n. 350 del 2013, la Corte di Cassazione avesse affermato che, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso, il tasso di mora ed il convenzionale andassero sommati”*.

Gli interessi di mora vanno tenuti in conto per valutare se le pattuizioni siano o meno legittime ma che le due voci debbano essere aggregate è fantasiosa interpretazione della parte che non trova alcun riscontro.

Avvalorare tesi contraria, sarebbe sintomo di inescusabile ignoranza del dettato normativo e dell'evoluzione della giurisprudenza.

“Fortunatamente la Cassazione non ha mai affermato una simile mostruosità poiché dalla citata decisione è possibile evincere che il tasso di mora deve essere tenuto in conto ai fini della valutazione della usurarietà e ciò vuol dire che il Giudice deve verificare se, il tasso corrispettivo e il moratorio singolarmente considerati, superino o meno il tasso di soglia non potendosi escludere dalla verifica il moratorio, come era opinione seppur isolata, presente prima di quella decisione”. Sul punto, anche ordinanza Trib. Roma 16 settembre 2014.

Né in senso contrario è desumibile dall'art. 12 delle condizioni del contratto, a tenore del quale nel caso di ritardo nel pagamento qualunque somma dovuta produrrà gli interessi di mora.

Infatti, gli interessi corrispettivi che sono inclusi nella singola rata cessano di maturare alla scadenza di quest'ultima, avendo esaurito la sua funzione – di compensare l'utilizzo del denaro – per essere integralmente sostituiti dagli interessi moratori. Viene al più in considerazione un problema di anatocismo, ritenuto dagli stessi attori come legittimo (pg. 11 citazione). In ogni caso non viene applicato un interesse dato dalla sommatoria dei due interessi (corrispettivi e moratori).

Peraltro è da evidenziare come la giurisprudenza di merito ha sottolineato come *“la verifica dell'usura, secondo la legge n. 108/96, va infatti condotta determinando il tasso annuo effettivo globale (TAEG) unico e complessivo concretamente pattuito, e non individuando o sommando i tassi semplici indicati in contratto. Il tasso di mora, in questo senso, costituisce solo uno di tali tassi semplici, riferito alla rata e/o al capitale scaduto e non pagato, mentre ciò che, al momento pattizio, occorre riferire alla soglia d'usura è il costo globale effettivo annuo di tutto il credito erogato, sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell'inadempimento ad una o più scadenze, con l'applicazione del maggiore interesse di mora ed a fronte del relativo mutamento che interviene nel piano di rimborso, si viene a modificare conseguentemente il tasso effettivo annuo globale del credito erogato. Il tasso di mora, dunque, non è un tasso effettivo in sé e per sé rilevante per la soglia d'usura, ma è un tasso semplice che integra il tasso corrispettivo, come riflesso del mutamento determinatosi nel piano di ammortamento a causa dell'inadempimento, e concorre ad individuare il costo effettivo del credito a fini anti-usura. Le più persuasive analisi di matematica finanziaria condotte in casi simili (vedi ad esempio la dottrina edita su www.ilcaso.it, qui non citabile nominativamente come dispone l'art. 118 terzo*

comma disp. att. c.p.c.; ma anche altre, liberamente reperibili sul web), mostrano che anche la pattuizione o la concreta applicazione di un tasso di mora di per sé superiore alla soglia non comportano necessariamente un TAEG complessivo sull'intero rapporto di credito, a carico del cliente, superiore a detta soglia, con buona pace delle tesi attoree. Come detto, infatti, con la rata che rimane insoluta alla scadenza si genera una mera modifica del piano di rimborso, con queste conseguenze:

- per la parte già scaduta decorre un interesse più alto, applicato anche agli interessi corrispettivi inclusi nella rata (gli interessi di mora si computano - per i contratti stipulati fino al 2013 - con anatocismo sull'intera rata scaduta, comprensiva di capitale ed interessi corrispettivi, come consentito dall'art. 3 della Delibera CICR 9/2/00);
- tuttavia, nel seguito, la capitalizzazione semplice degli interessi corrispettivi insoluti, nonché il fatto che la formula del rendimento effettivo annuo globale "spalma" gli interessi maturati alla scadenza anche sugli interessi precedenti rimasti insoluti, sono tutti fattori che moderano l'incidenza della pena per la mora nel calcolo del TAEG complessivo (secondo le consuete e corrette formule) sino a svilita svenientemente se l'insolvenza perdura nel tempo;
- il superamento del tasso soglia, per il solo effetto di una pattuizione sulla mora, si può avere (ma non necessariamente) quando le rate rimangono insolute, ma intervengono flussi di pagamento che saldano tempestivamente gli interessi di mora addebitati.

In questa prospettiva si deve giocoforza ribadire l'assenza di autonoma rilevanza della clausola che stabilisce le conseguenze della mora, ai fini di cui alla legge n° 108/96. L'usuraietà dipende dall'intero costo annuo effettivo del credito concesso, ivi compresi gli interessi corrispettivi e moratori, e non dalla sommatoria dei tassi semplici di questi ultimi" (Tribunale di Udine 15.11.2014).

Sotto questo profilo gli attori si sono limitati a dedurre la sommatoria dei due tassi, senza tuttavia affrontare gli ulteriori profili. Questo peraltro tenuto conto come gli attori hanno dato conto di non avere proposto alcuna domanda in relazione al piano di ammortamento alla cd francese.

Con riferimento, poi, alla censura relativa all'usuraietà dei tassi di mora considerati come voce a sé stante, si deduce quanto segue.

Ebbene, se il principio espresso (ossia la valutabilità dell'usuraietà degli interessi di mora) è formalmente corretto, non lo è l'applicazione concreta. Il tasso soglia (TEGM) a cui gli attori fanno riferimento come termine di raffronto (che peraltro a livello di calcolo aritmetico non è chiaramente esplicito) è utilizzabile per i soli interessi corrispettivi e non anche per quelli moratori.

Invero, stante la diversa natura e ratio delle due tipologie di interessi, se si ritenessero assoggettati anche gli interessi di mora al tasso soglia rilevante ai fini dell'usura, questi andrebbero confrontati con i criteri dettati dai decreti trimestrali (TEGM) con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali (secondo quanto affermato dalla stessa Banca di Italia e alla luce della nota di chiarimento in materia di applicazione della legge antiusura del 3 luglio 2013) (Trib. Milano, 3 dicembre 2014).

Ciononostante, è opportuno osservare come tale maggiorazione sia la conseguenza ed il frutto di rilevazioni effettuate dalla Banca di Italia nel lontano 2002 (si tratta pertanto di dati non aggiornati) e peraltro così operando si andrebbe a cumulare nel TEGM (così complessivamente considerato) le due voci di interessi (corrispettivi e moratori) che invece, come detto poc'anzi non si possono sommare.

Inoltre, rilievo ancora più preponderante – anche nell'ipotesi in cui si aderisse alla tesi della sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori -, nel caso in esame, gli attori non hanno provato né di essere incorsi in ritardi né di avere corrisposto alcunché a titolo di interessi di mora. D'altronde gli attori chiedono

la restituzione degli interessi corrispettivi e non di quelli moratori, riconoscendo implicitamente di non avere corrisposto alcunché a titolo di interessi di mora.

In altri termini, gli attori hanno dedotto l'usurarietà degli interessi di mora se non facendo riferimento astrattamente alle clausole del contratto di mutuo.

Sul punto si rileva che è onere della parte che allega tale circostanza allegare e provare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia. Non sono stati allegati né provati i pagamenti né il loro ritardo nonché l'applicazione dei relativi interessi (Trib. Venezia, 15 ottobre 2014; Trib. Ferrara 5 dicembre 2013 richiede invero l'allegazione dei modi, tempi e misura del superamento del tasso soglia). In altri termini, in difetto prova dell'inadempimento, la determinazione del tasso di mora resta ipotetica (Trib. Roma 14 novembre 2014).

Come sostiene la giurisprudenza di merito, è necessario avere riguardo ai tassi concretamente applicati ma nel caso di specie quelli moratori sono solo dei cd. 'tassi creativi', in quanto mai applicati in costanza di rapporto (Trib. Reggio Emilia, 24.2.2015, edita su Il caso.it, v. Trib. Palermo 12/12/2014, Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014, Trib. Brescia 24/11/2014, Trib. Cremona ord. 30/10/2014, Trib. Taranto ord. 17/10/2014, Trib. Venezia 15/10/2014, Trib. Roma 16/9/2014, Trib. Milano 22/5/2014 e ord. 28/1/2014, Trib. Verona 30/4/2014, Trib. Trani 10/3/2014, Trib. Napoli 28/1/2014).

Peraltro, la richiesta di CTU avanzata da controparte risulta del tutto esplorativa, così come evidenziato dalla banca. Non è ammissibile una CTU contabile che avrebbe natura esplorativa in assenza di specifica doglianza su un effettivo cumulo usurario degli interessi applicati e pretesi dalla banca. Invero, la CTU può aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti ma non certo sopperire alla deficienza nella allegazioni o prove delle parti (Cass. n. 7639/ 2015).

In secondo luogo, parte attrice sostiene che la nullità che colpirebbe la clausola relativa agli interessi di mora trasformerebbe ai sensi dell'art. 1815 c.c. il mutuo da oneroso a gratuito, con la conseguenza che non dovrebbe essere corrisposto alcun interesse e pertanto gli interessi corrisposti dovrebbero essere restituiti interamente.

Detta considerazione non può essere condivisa. La nullità che eventualmente coinvolga la pattuizione relativa agli interessi di mora non colpirebbe la clausola relativa agli interessi corrispettivi, stante i principi vigenti in materia di nullità del contratto (Trib. Napoli, 28.01.2014, Trib. Taranto, 17.10.2014; Trib. Milano, 28.01.2014). Invero, stante il disposto di cui all'art. 1419 cc, siccome la nullità parziale non importa, generalmente, la nullità dell'intero contratto, l'invalidità che involga la clausola degli interessi moratori usurari non si estende alla clausola degli interessi corrispettivi, che sono comunque dovuti. Non si ravvisano elementi normativi sui quali fondare l'estensione della sanzione della nullità del tasso di mora usurario anche a quello corrispettivo (non usurario), per cui quest'ultimo si conserva, in virtù del principio di tassatività delle nullità ex art. 14 delle Preleggi. Detta considerazione è coerente con l'art. 1224 cc, primo comma, laddove quest'ultimo prevede che, in mancanza di tasso di mora, si applica quello corrispettivo o legale (Trib. Taranto sopra richiamato).

Gli interessi corrispettivi restano del tutto legittimi e dovuti. In altri termini, l'eventuale pattuizione di un tasso di mora oltre soglia non invalida la clausola degli interessi corrispettivi (Trib. Sciacca, sent. n. 393/ 2014). Conseguentemente, gli attori non possono invocare la nullità della clausola relativa agli interessi moratori facendovi ricadere pure la nullità di quelli corrispettivi, con la conseguente azione per la ripetizione di indebito.

E, posto che gli interessi moratori non erano dovuti, non è di alcun interesse calcolarne la presunta usurarietà, atteso che da tale conclusione non sarebbe comunque possibile inferire alcuna conseguenza con riferimento ai tassi di interessi corrispettivi che, come detto, non formano oggetto di domanda.

Peraltro (come affermato dal Tribunale di Venezia, 15 ottobre 2014), non vi è alcun interesse ad agire in capo agli attori in relazione alla pronuncia di nullità della predetta clausola disciplinante gli interessi moratori, in quanto non vi sarebbero conseguenze in punto restituzione dell'indebitto, in difetto di prova della corresponsione o della richiesta di pagamento degli interessi di mora.

In conclusione, a fronte di tale mancanza di allegazione e di documentazione, la domanda avente ad oggetto la dichiarazione di nullità del mutuo nonché la restituzione degli interessi è infondata e quindi dev'essere rigettata.

Per l'effetto, devono essere rigettate anche le richieste di risarcimento danni avanzate dagli attori, in quanto conseguenti al riconoscimento di un indebitto che nella fattispecie de qua - a fronte dei motivi anzidetti - non sussiste.

In conclusione, alla luce di tutto quanto evidenziato e dedotto, le domande attoree non possono trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

D.Q.M

Il Tribunale di Trieste definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, rigetta tutte le domande avanzate dagli attori; condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidando le spese di giudizio in Euro 3.200,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Il giudice
Giulia Spadaro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*